

Traduzione da controllare dello Statuto del

Consiglio dei Genitori della Scuola Germanica Roma

Ratificato dal Consiglio dei Genitori in data 19/11/2015

Indice

CAPITOLO I	PREMESSE GENERALI.....	4
	Preambolo.....	4
1.1	Obiettivi	4
1.2	Compiti.....	4
1.3	Definizione	4
CAPITOLO II	COMPITI.....	4
2.1	I rappresentanti dei genitori.....	4
2.1.1	Compiti	4
2.1.2.	Riunioni.....	4
2.1.3	Partecipanti	5
2.1.4	Proposte	5
2.1.5	Presenza durante le lezioni	5
2.2	Consiglio dei genitori	5
2.2.1	Compiti	5
2.2.2	Rappresentanza negli organi scolastici.....	5
2.2.3	Consultazioni	5
2.2.4	Appartenenza	5
CAPITOLO III	METODO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DEI GENITORI	6
3.1	Consiglio dei Genitori/ Consigli parziali	6
3.2	Regolamento delle sedute.....	6
3.2.1	Parte generale	6
3.2.2	Sedute straordinarie.....	6
3.2.3	Composizione dell'assemblea	6
3.2.4	Lingua e traduzione	7
3.2.5	Deliberazioni.....	7
3.2.6	Verbali.....	7
a)	Contenuti	7
b)	Approvazione.....	7
CAPITOLO IV	ORDINAMENTO ELETTORALE	7
4.1	Parte generale.....	7
4.1.1	Tempistica	7
4.1.2	Procedimento elettorale	7

4.1.3	Segretezza del voto	8
4.1.4	Verbale.....	8
4.1.5	Visione del verbale	8
4.2	Ordinamento elettorale nella classe: elezione dei rappresentanti di classe.....	8
4.2.1	Composizione	8
4.2.2	Esercizio del voto.....	8
4.2.3	Convocazione del Consiglio di classe.....	9
4.2.4	Quorum del Consiglio di classe.....	9
4.2.5	Esclusività	9
4.2.6	Interruzione anticipata del mandato.....	9
4.3	Ordinamento elettorale del Consiglio dei genitori: elezioni del Presidente e dei vice	9
4.3.1	Composizione	9
4.3.2	Il voto.....	9
4.3.3	Convocazione	9
4.3.4	Quorum	9
4.3.5	Candidature	10
4.3.6	Interruzione anticipata del mandato.....	10
Capitolo V	Considerazioni finali	10

Preambolo

In data 26/2/1974 l'assemblea dei soci dell'Associazione Scolastica Germanica ha deciso l'istituzione di un Consiglio di Genitori alla Scuola Germanica di Roma. In data 16/11/1975, è stato costituito in una seduta costituente l'"Elternbeirat der Deutschen Schule Rom", cioè il Consiglio dei Genitori della Scuola Germanica di Roma. Con ciò è stata costituita un'istituzione come è presente nei singoli Länder della Repubblica Federale di Germania nel campo della pedagogia scolastica.

Il Consiglio dei genitori della Scuola Germanica di Roma è un organo di mediazione e di contatti tra i genitori, gli alunni e la scuola.

1.1 Obiettivi

Il traguardo principale del Consiglio dei Genitori è di promuovere ed intensificare le relazioni tra i genitori e gli alunni, il collegio degli insegnanti, la direzione della scuola e il Consiglio di Amministrazione, e di favorire tra costoro una comunicazione regolare.

Egli sostiene e rafforza la comprensione tra le culture presenti nella Scuola Germanica di Roma.

Il Consiglio dei genitori siede anche in seno alla Commissione scolastica, ove rappresenta le istanze dei genitori.

1.2 Compiti

Ai sensi del preambolo e dell'art. 1.1 il Consiglio dei Genitori ha funzioni di consulenza e di sostegno alla scuola.

1.3 Definizione

Genitori e tutori nel senso del presente ordinamento elettorale sono tutti i genitori di allievi o comunque tutte le persone a cui è affidata, in sostituzione dei genitori, la tutela di un allievo (di seguito verranno indicati come genitori).

2.1 I rappresentanti dei genitori

2.1.1 Compiti

I rappresentanti dei genitori hanno per compito la cura delle interrelazioni tra genitori e insegnanti. Si adoperano in particolare per lo sviluppo di provvedimenti atti a reciproci impulsi pedagogici nella scuola e nella famiglia.

2.1.2. Riunioni

I genitori di ogni classe si devono riunire almeno due volte nel corso di un anno scolastico.

2.1.3 Partecipanti

Alle riunioni di classe prendono parte, con diritto di voto, i genitori ai sensi dell'articolo 1.3; senza diritto di voto vi prendono parte l'insegnante della rispettiva classe ed eventualmente, secondo necessità e su invito, altri insegnanti. Possono anche essere invitati rappresentanti degli studenti.

2.1.4 Proposte

Proposte, domande e richieste vengono inoltrate dal rappresentante di classe al consiglio dei genitori.

2.1.5 Presenza durante le lezioni

In accordo con il preside, l'insegnante di classe, nonché con l'insegnante della materia i genitori possono assistere alle lezioni.

2.2 Consiglio dei genitori

2.2.1 Compiti

Il Consiglio dei genitori (di seguito indicato come CdG) è l'organo esecutivo di tutti i genitori della scuola, il quale sostiene presso di essa gli interessi dei genitori ai sensi dell'art. 1.1 del presente statuto.

Il consiglio dei genitori ha in particolare, secondo l'art. 21 dello statuto dell'Associazione scolastica, i seguenti compiti:

- a) favorire la comprensione dei genitori per le questioni della vita scolastica e dell'organizzazione didattica come pure del dibattito educativo;
- b) collaborare ai provvedimenti nell'ambito della protezione dei giovani, della salute e dell'organizzazione del tempo libero nella misura in cui essi riguardino la vita della scuola;
- c) consigliare nei provvedimenti che comportino ampliamenti o restringimenti della scuola o importanti modifiche della sua attività didattica, ivi compresi variazioni del tipo di scuola, introduzione di sperimentazioni, smembramento della scuola, fusione con altre scuole.

2.2.2 Rappresentanza negli organi scolastici

Il CdG sceglie tra i suoi membri coloro i quali andranno a rappresentarlo nei vari organismi scolastici, tra gli altri il CdA e la conferenza generale degli insegnanti.

Il CdG elegge altresì tra i propri membri anche coloro che andranno a rappresentarlo in seno alla Commissione scolastica, nel numero previsto dallo statuto dell'Associazione.

2.2.3 Consultazioni

Il CdG, può riunirsi con il comitato degli insegnanti, oppure con la direzione scolastica o con il Consiglio di Amministrazione per consultazioni.

2.2.4 Appartenenza

L'appartenenza alla rappresentanza dei genitori e al CdG è di natura volontaria, a titolo onorifico e non retribuita.

CAPITOLO III METODO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DEI GENITORI

3.1 Consiglio dei Genitori/ Consigli parziali

Il consiglio dei genitori (CdG) della Scuola germanica di Roma è composto da diversi consigli parziali che rappresentano le sezioni dell'asilo, della scuola elementare e del ginnasio. Possono essere creati altri consigli parziali secondo le necessità.

3.2 Regolamento delle sedute

3.2.1 Parte generale

a) Il consiglio generale dei genitori si riunisce almeno due volte durante l'anno scolastico in sedute ordinarie. Le sedute vengono convocate dal presidente con l'aiuto della segreteria della scuola. L'invito, munito del provvisorio ordine del giorno, deve essere pervenuto agli invitati entro e non oltre una settimana prima della seduta.

Richieste da parte di membri del Consiglio dei Genitori per un cambiamento dell'ordine del giorno possono essere decise a maggioranza all'inizio della seduta.

b) I consigli parziali delle varie sezioni si riuniscono almeno altre 3 volte durante l'anno scolastico in sedute ordinarie come nel comma a).

c) I presidenti/vice dei consigli parziali si riuniscono per consultazioni e ne tengono informato il consiglio dei genitori generale.

3.2.2 Sedute straordinarie

Sedute straordinarie possono essere convocate dal presidente per decisione sua su richiesta di almeno 5 membri del consiglio dei genitori. Se il presidente non dà corso alla richiesta entro una settimana, la seduta straordinaria può essere convocata anche dai richiedenti stessi. Questo vale anche per le sedute dei consigli parziali.

3.2.3 Composizione dell'assemblea

a) Alle sedute generale del Consiglio dei Genitori prendono parte, con diritto di voto, i rappresentanti delle classi o, in loro assenza, i rispettivi vice-rappresentanti. Alle sedute partecipano quali membri di consulenza:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell' Associazione Scolastica germanica
- il Preside della Scuola Germanica di Roma o il vice-preside;

secondo necessità, possono essere invitati uno o più rappresentanti del collegio degli insegnanti, degli studenti e anche altre persone.

L'ultima parte della seduta può, concordandolo in precedenza, escludere la partecipazione dei membri di consulenza.

b) Alle sedute dei consigli parziali prendono parte, con diritto di voto, i rappresentanti delle classi delle rispettive sezioni o in loro assenza i rispettivi vice rappresentanti. Possono parteciparvi come membri di consulenza i direttori delle rispettive sezioni, oppure i loro vice e altri insegnati o studenti

su invito.

3.2.4 Lingua e traduzione

Le sedute si tengono in lingua tedesca e, se necessario, si deve provvedere alla traduzione in lingua italiana.

3.2.5 Deliberazioni

Le votazioni del consiglio dei genitori sono a maggioranza semplice. In caso di parità la mozione è respinta. La validità delle deliberazioni è data solo quando almeno 1/3 dei membri aventi diritto di voto è presente.

3.2.6 Verbali

a) Contenuti

Delle sedute del consiglio dei genitori dovrà essere steso un verbale da firmare dal presidente e dal rispettivo verbalizzante.

Nel verbale devono essere indicati la data, il luogo, i nomi dei presenti e le conclusioni relative ai punti dell'ordine del giorno e delle eventuali modifiche.

b) Approvazione

I verbali sono riservati e non divulgabili fino alla loro approvazione.

L'approvazione può avvenire tramite posta elettronica.

I verbali approvati vengono divulgati con il supporto della segreteria della scuola.

CAPITOLO IV ORDINAMENTO ELETTORALE

4.1 Parte generale

4.1.1 Tempistica

Le elezioni per la rappresentanza delle classi e del Consiglio dei Genitori devono essere concluse possibilmente entro 4 e non oltre 6 settimane dopo l'inizio dell'anno scolastico.

4.1.2 Procedimento elettorale

a) All'inizio delle elezioni viene nominato il presidente dell'operazione elettorale che, successivamente, distribuisce le schede elettorali a coloro che hanno diritto di voto. Le schede non devono differenziarsi l'una dall'altra. Ognuno degli aventi diritto di voto scrive sulla propria scheda ben leggibile il nome del candidato per cui vota. Il presidente raccoglie le schede piegate. Egli si accerta poi del numero delle schede consegnate, del numero delle schede valide e nulle e del numero dei voti validi per ogni candidato.

b) Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti validi.

Le schede bianche sono considerate astensioni.

Sono considerate nulle le schede:

- dalle quali non risulti chiaramente la volontà dell'elettore,
- che contengano una riserva,
- che riportino segni di riconoscimento.

c) Per i candidati che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procederà al ballottaggio. Se anche nel ballottaggio risulta parità di voto, il presidente della operazione elettorale tirerà a sorte.

4.1.3 Segretezza del voto

Il voto è segreto.

4.1.4 Verbale

Di ogni assemblea elettorale deve essere immediatamente steso e firmato un verbale dal verbalizzante. Da esso devono risultare:

- a) il luogo e l'ora delle votazioni
- b) il nome del presidente dell'operazione elettorale
- c) i nomi ed il numero dei presenti. I nominativi devono essere integralmente contenuti in un apposita lista di presenza che deve essere allegata al verbale.
- d) il numero degli aventi diritto di voto
- e) Il numero dei voti dati
- f) Il numero dei voti validi, dei voti nulli e delle astensioni
- g) il numero dei voti validi dati ai singoli candidati.

4.1.5 Visione del verbale

Il verbale viene depositato presso la segreteria della Scuola e, dietro richiesta, ogni avente diritto di voto può prenderne visione.

4.2 Ordinamento elettorale nella classe: elezione dei rappresentanti di classe

4.2.1 Composizione

a) I genitori o tutori di una classe formano il consiglio di classe che elegge, in scrutini separati, secondo la procedura di cui al punto 4.1.2, uno di loro come rappresentante e uno come vice-rappresentante per la durata di un anno scolastico.

Di questi, possibilmente, uno dovrebbe parlare la lingua tedesca e l'altro la lingua italiana.

b) I genitori di una classe del triennio superiore senza classe preformata, indipendentemente dalla maggiore età degli studenti, per ogni anno di corso, eleggeranno tra i genitori un rappresentante ed un vice come delegati ogni 25 studenti; ogni volta che si supera tale numero, si dovranno eleggere un altro rappresentante e un altro vice come delegati.

4.2.2 Esercizio del voto

a) I genitori possono esercitare il loro diritto di voto soltanto di persona.

b) I genitori di un alunno hanno insieme un solo voto per figlio.

c) Hanno diritto di voto i genitori ai sensi dell'art. 1.3. Sono eleggibili genitori che hanno diritto di voto e che precedentemente hanno dichiarato il proprio consenso. Genitori non presenti all'assemblea elettorale possono soltanto essere eletti se l'assemblea è in possesso del loro consenso scritto. Insegnanti, impiegati e collaboratori remunerati della Scuola Germanica di Roma non possono essere eletti.

4.2.3 Convocazione del Consiglio di classe

All'inizio dell'anno scolastico il Consiglio di classe viene convocato e aperto dall'insegnante di classe, che legge l'ordinamento elettorale e conduce le votazioni.

Gli elettori devono essere invitati alle votazioni 7 giorni prima e per iscritto.

4.2.4 Quorum del Consiglio di classe

Se al Consiglio di classe sono presenti almeno tre aventi diritto di voto, l'assemblea può costituirsi.

Se invece sono presenti meno di tre aventi diritto di voto si dovrà indire una nuova assemblea.

4.2.5 Esclusività

Ogni genitore può essere eletto come rappresentante o come vice rappresentante in una sola classe.

4.2.6 Interruzione anticipata del mandato

a. Se il rappresentante e il suo sostituto si dimettono prima dello scadere del loro mandato, si dovrà procedere, per il resto della durata della carica ad elezioni sostitutive.

b. I rappresentanti ed i loro sostituti possono essere revocati durante l'anno scolastico in seguito a delibera maggioritaria, e si possono anche dimettere.

c. Le nuove elezioni per la loro sostituzione dovranno essere comunicate per iscritto, in accordo con l'insegnante di classe, ai genitori della rispettiva classe, insieme all'invito per la successiva riunione almeno 7 giorni in anticipo.

4.3 Ordinamento elettorale del Consiglio dei genitori: elezioni del Presidente e dei vice

4.3.1 Composizione

I rappresentanti dei genitori delle classi e i loro vice formano il Consiglio dei Genitori (CdG).

a) I rappresentanti dei genitori di ogni compartimento eleggono, in scrutini separati, tra le loro fila secondo la procedura di cui al punto 4.1.2, un presidente e un vice per il rispettivo consiglio parziale.

b) Al termine dell'assemblea elettorale i presidenti dei consigli parziali e i loro vice scelgono tra di loro il presidente del consiglio dei genitori generale e il suo vice.

4.3.2 Il voto

Hanno diritto di voto per ogni consiglio parziale i rappresentanti dei genitori o, in loro assenza, i loro vice dei rispettivi compartimenti.

Il diritto di voto si esercita solo di persona.

4.3.3 Convocazione

Il presidente in carica o un suo vice convocano la prima seduta (quella elettorale) in accordo con la Direzione scolastica.

Gli elettori devono essere invitati alle votazioni 7 giorni prima e per iscritto (anche via posta elettronica).

4.3.4 Quorum

Se sono presenti almeno $\frac{1}{4}$ degli aventi diritto di voto, l'assemblea può costituirsi.

Se invece sono presenti meno di $\frac{1}{4}$ degli aventi diritto di voto si dovrà indire una nuova assemblea.

Per questa seconda convocazione non è necessario il quorum.

4.3.5 Candidature

All'inizio dell'assemblea si designa un presidente dell'operazione elettorale e un assistente. Chiunque tra i rappresentanti dei genitori ed i vice rappresentanti può proporre candidature. Il presidente dell'operazione elettorale rende note le candidature.

Dopo la presentazione dei candidati ha inizio il procedimento elettorale.

4.3.6 Interruzione anticipata del mandato

a) Se il Presidente e il vice di un consiglio parziale si dimettono prima dello scadere del loro mandato, si dovrà procedere per il resto della durata della carica ad elezioni sostitutive.

b) Se si dimette solo il Presidente prima dello scadere del mandato, il suo vice lo sostituirà. Se il vice non accetta l'incarico si dovrà procedere ad elezioni sostitutive per il resto della durata della carica.

c) Il Presidente e il suo vice possono essere revocati durante l'anno scolastico in seguito a delibera maggioritaria e si possono dimettere .

d) Le nuove elezioni per la loro sostituzione dovranno essere comunicate ai rappresentanti dei genitori insieme all'invito per la successiva riunione entro 7 giorni.

Capitolo V Considerazioni finali

Per modificare questo statuto è necessaria la maggioranza semplice dei rappresentanti dei genitori.